



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ PER CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 5-BIS, 5-TER e 5-QUATER DELLA LEGGE 240/2010.**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina procedure per la mobilità, anche internazionale dei professori ordinari e associati, ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter, 5 quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **Art. 2**

#### **Programmazione e copertura finanziaria**

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento sulla base di specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, possono chiedere l'assegnazione di posti per procedere alla chiamata di professori ordinari e associati di ruolo ai sensi dell'art.7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010.

### **Art. 3**

#### **Avvio della procedura di selezione**

1. La procedura selettiva per la chiamata a professore ordinario o associato da ricoprire ai sensi dell'art.7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010, si attiva, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, mediante la richiesta di emanazione di un avviso pubblico, da pubblicare sul sito web d'Ateneo, ai fini della raccolta delle manifestazioni d'interesse per la copertura del posto oggetto del bando.
2. L'avviso pubblico deve specificare, per ciascun posto:
  - a. il Dipartimento al quale afferirà il candidato selezionato;
  - b. la fascia a cui si riferisce la procedura;
  - c. il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare;
  - d. le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stato richiesto il posto;
  - e. le caratteristiche della proposta progettuale che i candidati devono presentare
  - f. le modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse;
  - g. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
  - h. la precisazione che la candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università.



#### Art 4

##### Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

1. La manifestazione d'interesse deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e deve essere corredata:
  - dalla proposta progettuale che il candidato intende presentare in relazione alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione del Dipartimento
  - dal curriculum vitae
  - di eventuali altri titoli che il candidato intende presentare con le modalità stabilite dall'avviso
2. Il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse non può essere inferiore a quindici giorni e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ateneo.

#### Art 5

##### Requisiti di ammissione

1. Alle procedure selettive per professori ordinari possono partecipare:
  - i professori ordinari in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la selezione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale;
  - gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprano da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente a quella per la quale viene bandita la selezione, sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al DM 1° settembre 2016 n. 662;
  - i dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;
  - i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;
2. Alle procedure selettive per professori associati possono partecipare:
  - i professori associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la selezione;
  - gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprano da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente a quella per la quale viene bandita la selezione, sulla base di tabelle di corrispondenza di cui al DM 1° settembre 2016 n. 662;
  - i dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;
  - i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205, degli istituti di ricovero



e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

3. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

## **Art. 6**

### **Valutazione delle manifestazioni di interesse**

1. La valutazione delle candidature, all'esito della quale sarà individuato il candidato maggiormente coerente con le specifiche esigenze di didattica, di ricerca e/o di terza missione per cui è stato bandito l'avviso, sarà svolta dal Dipartimento avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di una commissione istruttoria, composta da almeno tre membri, individuati tra i professori di prima fascia afferenti al dipartimento interessato ed inquadrati nel settore concorsuale oggetto dell'avviso, nel caso di chiamata di professori di prima fascia, e tra i professori di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento interessato ed inquadrati nel settore concorsuale oggetto dell'avviso, nel caso di chiamata di professori di seconda fascia.

2. Nello specifico saranno oggetto di valutazione:

- a. le attività didattiche, il curriculum e gli eventuali altri titoli presentati nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale;
- b. l'innovatività e l'aderenza della proposta progettuale presentata alle specifiche esigenze del Dipartimento.

## **Art. 7**

### **Chiamata del candidato**

1. Terminate le operazioni di valutazione delle candidature, nella medesima seduta il Consiglio del Dipartimento interessato delibera la proposta di chiamata del candidato ritenuto maggiormente idoneo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato.

2. Il Consiglio del Dipartimento interessato può decidere, motivandone le ragioni, di non procedere alla chiamata qualora nessuna delle proposte progettuali presentate sia aderente alle specifiche esigenze di didattica, di ricerca e/o di terza missione per cui è stato bandito l'avviso.

3. La chiamata viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.

4. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

## **Art. 8**

### **Norme finali e transitorie**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.